



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2003

Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in materia di equilibrio tra i generi nei
Consigli dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Indice

1. DDL S. 2003 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2003	4

1. DDL S. 2003 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2003
XVIII Legislatura

Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in materia di equilibrio tra i generi nei Consigli dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Iter

24 novembre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2003

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Donatella Conzatti](#) ([IV-PSI](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 novembre 2020**; annunciato nella seduta n. 273 del 10 novembre 2020.

Classificazione TESEO

COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI , DOTTORI COMMERCIALISTI , CONTABILI

Articoli

PARITA' TRA SESSI (Artt.1,2,3,5,6,7,8,9), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.3), TRIBUNALI (Art.3), REGIONI (Art.8), VOTAZIONE (Artt.4,5), ELEZIONI (Artt.4,5)

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 24 novembre 2020.

Annuncio nella seduta n. 277 del 25 novembre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2003

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2003

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **CONZATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2020

Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in materia di equilibrio tra i generi nei Consigli dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Onorevoli Senatori. - La conferenza mondiale sulle donne, tenutasi a Pechino nel 1995, ha affermato la necessità di sottolineare come le relazioni uomo-donna, all'interno della società, dovessero essere riconsiderate, mettendo le donne su un piano di parità con l'uomo in tutti gli aspetti dell'esistenza e ribadendo come i diritti delle donne siano diritti umani nel significato più pieno del termine. La conferenza ha altresì introdotto i principi di *empowerment* e *mainstreaming*, affermando come valore universale il principio delle pari opportunità tra i generi e della non discriminazione delle donne in ogni settore della vita, pubblica e privata.

L'obiettivo deve essere quello di incentivare la partecipazione delle donne alla vita pubblica, liberando le loro energie, valorizzandone la differenza, riconoscendo loro il diritto di essere madri e lavoratrici, senza dover essere costrette a compiere scelte escludenti dell'una o dell'altra condizione.

Rappresenterebbe un beneficio per tutti, tanto più necessario oggi per uscire da una crisi mondiale che sta, drammaticamente, ma in un certo senso anche finalmente, svelando tutte le ingiustizie e contraddizioni su cui si basa gran parte del nostro sistema sociale, economico, produttivo e di consumo.

Tale diritto è stato sostenuto apertamente dall'Agenda sullo sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta a settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, fissando, tra i 17 obiettivi da raggiungere, l'obiettivo 5 « Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze ».

Nella seduta plenaria di giovedì 13 febbraio 2020, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che definisce le priorità del Parlamento europeo per la 64a Commissione delle Nazioni Unite sullo *status* delle donne.

Il Consiglio europeo, al pari del Parlamento, mira anch'esso a definire una strategia adeguata alla promozione della parità di genere; l'agenda strategica del Consiglio adottata nel giugno 2019 ritiene un imperativo sociale ed economico che l'Unione europea e i suoi Stati membri facciano di più per garantire i diritti e le pari opportunità per tutti e la parità tra donne e uomini.

La stessa presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha individuato la parità di genere come tema e obiettivo di centrale importanza e promesso una nuova strategia dell'Unione europea in materia di uguaglianza di genere; il programma di lavoro per il 2020 della Commissione ha incluso la strategia per la parità di genere (2020-2024); la Commissione ha già pubblicato una tabella di marcia che definisce tali priorità.

Proprio pochi giorni fa, dal 26 al 29 ottobre 2020, si è tenuta la prima Settimana europea sull'uguaglianza di genere, su iniziativa del Parlamento europeo e della sua commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere. Un appuntamento di rilievo che celebra il venticinquesimo anniversario della Conferenza di Beijing e l'impegno politico dei Paesi aderenti per raggiungere la parità di genere nel rispetto dei diritti umani fondamentali.

A livello nazionale, nell'ambito degli interventi di promozione dei diritti e delle libertà fondamentali, particolare attenzione è stata posta negli ultimi anni agli interventi volti a dare attuazione all'articolo 51 della Costituzione, sulla parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, incidendo sui sistemi elettorali presenti nei diversi livelli (nazionale, regionale, locale e al Parlamento europeo). Nelle ultime legislature il Parlamento ha approvato misure normative volte a promuovere l'equilibrio di genere all'interno delle assemblee elettive, locali, regionali e nazionali ed europee. Rammentiamo la legge n. 215 del 2012 per le elezioni comunali, la legge n. 56 del 2014 per le elezioni - di secondo grado - dei consigli metropolitani e provinciali, la legge n. 20 del 2016 per le elezioni dei consigli regionali, la legge n. 65 del 2014 per la rappresentanza italiana in seno al Parlamento europeo, la legge n. 165 del 2017 per le elezioni del Parlamento. Ricordiamo, infine, il decreto-legge n. 86 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2020 che attiva il potere sostitutivo dello Stato, nei confronti della regione Puglia, a causa del mancato adeguamento ai principi relativi alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive per le elezioni dei consigli regionali.

È importante citare anche il recente seminario del Comitato delle regioni tenutosi il 15 ottobre, intitolato « Il cammino della parità di genere in politica » in cui si è sottolineato come ci sia ancora un grande squilibrio nei meccanismi decisionali a sfavore delle donne. I punti chiave del seminario hanno infatti messo in evidenza che solo il 30 per cento degli eletti a livello locale e regionale sono donne e solo il 15 per cento sono state elette sindaco.

Inoltre, con emendamento a mia prima firma alla legge di bilancio per il 2020, sono state modificate le previsioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, già introdotte dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. In particolare è stata implementata la presenza del genere meno rappresentato, prorogata con la legge di bilancio per il 2020, e sono state apportate significative modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, allo scopo di tutelare la parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e nelle società pubbliche. La legge, preso atto della situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle predette imprese, ha inteso riequilibrare a favore delle donne l'accesso agli organi apicali.

Sulla scia di tali provvedimenti, il presente disegno di legge interviene sul decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, prevedendo una corretta rappresentanza di entrambi i generi in seno agli organi territoriali e apicali dell'ordine professionale.

Più nello specifico, gli articoli del presente disegno di legge prevedono le seguenti modifiche della normativa vigente.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 8 del decreto legislativo prevedendo che presso ogni Consiglio dell'Ordine territoriale venga istituito il Comitato pari opportunità.

L'articolo 2 modifica i commi 1 e 9 dell'articolo 9 del decreto legislativo prevedendo, al fine di assicurare la corretta rappresentanza di entrambi i generi, che tra i componenti del Consiglio dell'Ordine debba essere assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei membri. L'articolo 2 disciplina, inoltre, le possibilità e modalità di rielezione dei membri di ciascun Consiglio dell'Ordine.

L'articolo 3 introduce, tra le varie attribuzioni del Consiglio dell'Ordine territoriale previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo, anche quella di predisporre l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.

L'articolo 4 introduce un nuovo articolo al decreto legislativo che prevede l'istituzione della commissione elettorale, ne disciplina la composizione e i relativi compiti. In particolare la commissione elettorale procederà alla verifica delle candidature nonché al rispetto dell'equilibrio tra i generi.

L'articolo 5 modifica, in più parti, l'articolo 21 del decreto legislativo. Nello specifico, al fine di

assicurare la corretta rappresentanza di entrambi i generi, si prevede che per l'elezione del Consiglio dell'Ordine siano ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei membri che compongono il Consiglio. Viene inoltre previsto, tra le altre cose, che i Consigli dell'Ordine possono disporre, con propria delibera, che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico. L'articolo 6 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo prevedendo che anche in seno al Collegio dei revisori dell'ordine territoriale sia assicurato l'equilibrio di genere di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi.

L'articolo 7, intervenendo sull'articolo 25 del decreto legislativo, prevede che tra i componenti del Consiglio nazionale debba essere assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei membri. A tal fine le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.

L'articolo 8 introduce all'articolo 26 del decreto legislativo l'obbligo di prevedere presso il Consiglio nazionale l'istituzione del Comitato pari opportunità.

L'articolo 9 modifica l'articolo 33 del decreto legislativo prevedendo che anche in seno al Collegio dei revisori del Consiglio nazionale sia assicurato l'equilibrio di genere di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

« *I-bis.* Presso ogni Consiglio dell'Ordine territoriale è istituito il Comitato pari opportunità, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del Consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei membri, arrotondata per difetto, che compongono il Consiglio »;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. I membri di ciascun Consiglio dell'Ordine possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. Si intende per mandato l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvo i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3, e 52, comma 1, lettera *b)* e *c)*, nonché le ipotesi di dimissioni volontarie. Sono computati, a tal fine, anche i mandati ricoperti in sedi diverse in cui i membri sono stati eletti e i mandati espletati in ordini territoriali soppressi ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

« *m-bis)* predisporre l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del Consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato. L'esposizione dei nominativi nell'elenco deve essere alternata per genere

almeno per le prime dodici posizioni ».

Art. 4.

(Istituzione della commissione elettorale)

1. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

« Art. 20-bis. - *(Istituzione della commissione elettorale)* - 1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 21, comma 5, secondo periodo, il presidente dell'Assemblea costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione nell'Albo non inferiore a cinque anni e che non siano candidati. Sono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.

2. Quando il Consiglio dell'Ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico di cui all'articolo 21, comma 10-bis, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenza alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal Consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del Consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il Consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal Consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente e segretario sono svolte rispettivamente dal presidente e dal segretario del Consiglio. Il presidente e il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto dell'equilibrio tra i generi, ed anche delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 1 e 9, e 21, commi 5, 6 e 7, del presente decreto legislativo e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti.

6. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

7. La commissione è coadiuvata, per la sola fase dello scrutinio delle schede elettorali, da due scrutatori scelti dal presidente, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti e che non risultino candidati ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei membri che compongono il Consiglio. L'esposizione in lista deve essere alternata per genere almeno per le prime sedici posizioni »;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. I Consigli dell'Ordine possono altresì, con propria delibera, disporre che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico, le cui caratteristiche ed esigenze di tutela saranno oggetto del regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera p) »;

c) al comma 13, dopo le parole: « il presidente » sono inserite le seguenti: « della commissione

elettorale di cui all'articolo 20-*bis* » e dopo le parole: « fra gli elettori presenti » sono inserite le seguenti: « secondo quanto previsto dall'articolo 20-*bis*, comma 7 »;

d) al comma 15, dopo le parole: « il presidente » sono inserite le seguenti: « della commissione elettorale di cui all'articolo 20-*bis* ».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nel registro dei revisori contabili » sono aggiunte le seguenti: « , assicurando l'equilibrio tra i generi di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi »;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « I revisori possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due ».

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del Consiglio nazionale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei membri, arrotondata per difetto, che compongono il Consiglio nazionale »;

b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « nel rispetto delle proporzioni » sono inserite le seguenti: « e dell'equilibrio tra i generi »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali riservano almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato e l'esposizione in lista è alternata per genere almeno per le prime sedici posizioni »;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si intende per mandato l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvi i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3, e 53, comma 1, lettere b) e c), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie ».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-*bis*. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati per le pari opportunità competenti per territorio, oltre a due delegati consiglieri nazionali ».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 33, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , assicurando l'equilibrio tra i generi di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi ».

